

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b><i>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</i></b>	Rev.	<b>ALLEGATO <u>1</u></b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

**RILEVAZIONE DEI RISCHI  
DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO  
(*ANALYSIS RISK ASSESSMENT*)**

**ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.**

**ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ BIOMEDICA  
S.r.l.**

**ALLEGATO 1**

**BIOMEDICA S.r.l.**

Via Marchesiello S.N.C.  
81100 Caserta (CE)  
P.IVA/Cod. Fisc.: 01065170613

<i>BIOMEDICA S.r.l.</i>	<i>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</i>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <i>15/06/2021</i>

### STATO DEL DOCUMENTO: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
<b>01</b> - 21/07/2020	Prima emissione
<b><u>02</u></b> - 15/06/2021	Seconda emissione

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

## INDICE

TITOLO	pag.
Premessa	<b>4</b>
Attività di <i>Analysis Risk Assessment</i>	<b>6</b>
Note per la compilazione dell' <i>Analysis Risk Assessment</i>	<b>8</b>
Legenda	<b>12</b>
<b>Art. 24</b> , D.lgs. 231/2001 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	<b>13</b>
<b>Art. 24-bis</b> , D.lgs. 231/2001 - Reati informatici e trattamento illecito di dati	<b>15</b>
<b>Art. 24-ter</b> , D.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata	<b>18</b>
<b>Art. 25</b> , D.lgs. 231/2001 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	<b>20</b>
<b>Art. 25-bis</b> , D.lgs. 231/2001 – Reati contro la fede pubblica	<b>25</b>
<b>Art. 25-bis.1</b> , D.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio	<b>28</b>
<b>Art. 25-ter</b> , D.lgs. 231/2001 - Reati societari	<b>30</b>
<b>Art. 25-septies</b> , D.lgs. 231/2001 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro	<b>36</b>
<b>Art. 25-octies</b> , D.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utile di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	<b>37</b>
<b>Art. 25-novies</b> , D.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	<b>39</b>
<b>Art. 25-undecies</b> , D.lgs. 231/2001 - Reati ambientali	<b>43</b>
<b>Art. 25-duodecies</b> , D.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	<b>51</b>
<b>Art. 25-terdecies</b> , D.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia	<b>53</b>
<b>Art. 25-quinquiesdecies</b> , D.lgs. n. 231/2001 - Reati tributari	<b>54</b>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

## Premessa

L'analisi del potenziale profilo di rischio della Società costituisce il presupposto necessario per consentire a **Biomedica S.r.l.** di definire ed adottare un Modello Organizzativo ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di rischio aziendale non consentono di escludere a priori che altre modalità di commissione dei reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell'analisi) possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, anche a prescindere dall'implementazione del Modello medesimo.

A seguito, dell'attività di analisi del potenziale profilo di rischio di **Biomedica S.r.l.** si è attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità e presidio - alto, medio o basso - assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:

1. Frequenza di accadimento, determinata sulla base di considerazioni generali del settore di riferimento, svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
2. Probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
3. Eventuali precedenti di commissione dei reati all'interno di **Biomedica S.r.l.** o più in generale nel settore in cui essa opera;
4. Gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
5. Potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001 - delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro richiesti dal T.U. 81/08, la cui valutazione di dettaglio trova anche riscontro nel Documento di Valutazione del Rischio adottato dalla Società, le variabili d'analisi sopra esposte non sono state applicate.

In virtù della peculiarità dei perimetri oggetto di analisi, le valutazioni sono state effettuate in base a considerazioni prevalenti di rischio inerente (considerando le caratteristiche, le dimensioni e la complessità del sito operativo della Società), anche al fine di ottimizzare in logica di *cost-effectiveness* le conseguenti attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Identico discorso può essere svolto per la normativa in materia ambientale in cui è stata tenuta in costante considerazione la documentazione inerente alle autorizzazioni nella stessa materia.

È responsabilità dell'Organo Amministrativo, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, rivedere periodicamente

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b><i>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</i></b>	Rev.	<b>ALLEGATO <u>1</u></b>
		<b>02</b>	Data: <b><i>15/06/2021</i></b>

ed aggiornare la mappatura e la valutazione del potenziale livello di rischio delle attività aziendali e dei processi "sensibili" rispetto al D.lgs. n. 231/2001.

La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

1. Ampliamento delle fattispecie di reato trattate dal D.lgs. n. 231/2001 ed identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali "a rischio";
2. Mutamenti organizzativi e/o di processo nell'ambito della Società o delle strutture partecipate;
3. Rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale;
4. Valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una determinata attività sensibile.

Per tali attività/processi "sensibili", si è proceduto a rilevare ed analizzare le modalità organizzative, di gestione e di controllo esistenti, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dalla commissione di comportamenti illeciti e, ove ritenuto opportuno, provvedere alla definizione dei "protocolli" necessari per colmare le carenze riscontrate e favorire procedure di controllo in capo all'Organismo di Vigilanza.

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<b>Attività di <i>Analysis Risk Assessment</i></b>
--

L'Art. 6, co.2, lett. a) e b), ex D.lgs. n. 231/2001 [co.2: *In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*] introduce il concetto del *Risk Assessment* come componente fondamentale del *Risk Management*.

Il *Risk Assessment* consente di rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto nonché di valutare la quantificazione degli stessi rischi.

Le fasi del *Risk Assessment* sono costituite dall'**analisi preliminare**, dall'**individuazione dei rischi** nonché dalla **misurazione** e dalla **valutazione del rischio residuo**.

Nella fase di analisi preliminare sono stati presi in considerazione i processi aziendali (societari e d'impresa) suddivisi ulteriormente, quando necessario e per quanto necessario, in attività ed azioni, sia attraverso interviste ai soggetti "apicali" e ai soggetti "sottoposti", sia attraverso una verifica delle prassi operative in essere presso l'azienda nonché attraverso la valutazione della documentazione fornita (sistema di poteri, deleghe e procure, organigramma, policy e procedure vigenti).

L'analisi preliminare è finalizzata a raccogliere informazioni e dati per mettere in relazione il reato presupposto con le attività aziendali: questo permette l'avvio della fase di individuazione dei rischi.

Per una corretta valutazione dei rischi sono esaminati solo i reati presupposto in relazione alla precipua attività della Società, di cui alla tabella "Indice dei reati presupposto".

Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, siano state rilevate attività sensibili, si procede all'individuazione delle risorse aziendali coinvolte nonché alla rilevazione dei protocolli di prevenzione (manuali e procedure gestionali e/o organizzative) con una valutazione della probabilità di accadimento dell'evento.

Per la valutazione della probabilità di accadimento si tiene conto, quindi, dell'efficacia sia dei protocolli di prevenzione sia dei controlli di presidio del rischio di commissione del reato presupposto.

Per la misurazione del rischio è stato utilizzato l'algoritmo così come indicato nella tabella "Note per la compilazione del *Risk Assessment*": il valore del rischio è misurato considerando anche la Magnitudo (M), ovvero la gravità del reato per la persona giuridica responsabile della commissione del reato presupposto; nel nostro caso la Magnitudo utilizzata per il calcolo del rischio è la massima applicabile (interdizione).

Per diversi reati presupposto il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie e interdittive che possono essere applicate dal Giudice, sulla base dei minimi e massimi edittali, in considerazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Alla luce della suddetta discrezionalità del Giudice, gli strumenti preventivi (protocolli di prevenzione e controlli di presidio del rischio di commissione del reato presupposto) sono stati scelti in modo conservativo avendo considerato, per il singolo reato presupposto, il massimo valore della Magnitudo.

Nel presente documento di *Risk Assessment*, il rischio di commissione del reato presupposto formalizza la misura del

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b><i>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</i></b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

rischio residuo.

L'obiettivo del *Risk Assessment* è quello di tenere il rischio residuo a livello di accettabilità con un sistema di gestione tale da garantire la prevenzione del rischio attraverso il monitoraggio continuativo dell'efficacia e dell'adeguatezza dei protocolli preventivi nonché dei controlli di presidio del rischio stesso.

La soglia di accettabilità, definita nella tabella "Note per la compilazione del *Risk Assessment*", sarà monitorata dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei suoi obblighi di vigilanza (Art. 6 co.1 lett. b) ex D.lgs. n. 231/2001).

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

**Note per la compilazione dell'Analysis Risk Assessment**

<b>REATO PRESUPPOSTO</b>	<b>Articolo</b> , comma, lettera e numero del riferimento legislativo indicato specificatamente nel D.lgs. 231/2001 i cui articoli rappresentano i reati principali.								
<b>CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO</b>	<b>Sintesi del contenuto</b> relativo ai commi dell'articolo del reato presupposto per quanto interessa l'applicazione del D.lgs.231/2001 e s.m.i.								
<b>ATTIVITA' SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO</b>	<p>Individuazione delle <b>attività e/o azioni dei processi</b> che si ritengono <b>SENSIBILI alla commissione</b> delle fattispecie del <b>REATO PRESUPPOSTO</b>.</p> <p>Laddove sia potenzialmente presente il rischio di commissione del reato presupposto ma <u>non vi siano le condizioni nel momento attuale</u>, sarà indicata la presenza dei <b>PI (Presupposti Insufficienti)</b> e si individueranno, quando possibile, gli specifici parametri da tenere sotto controllo.</p>								
<b>FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI</b>	Formalizzazione delle <b>funzioni aziendali</b> (aree/settori) ovvero delle <b>risorse umane</b> coinvolte nelle attività sensibili alla commissione del reato presupposto.								
<b>PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)</b>	Rilevazione dei protocolli ( <b>Manuali, Procedure gestionali e/o organizzative</b> ) di prevenzione che contengono indicazioni operative per annullare o ridurre il rischio di commissione del singolo reato presupposto.								
<b>Tipologia / Responsabilità / Periodicità del Controllo di Presidio del Rischio</b>	<p>Indicazione della <b>tipologia di controllo</b> messa in atto per la verifica del rischio di reato. Formalizzazione della <b>funzione responsabile del controllo</b> ed indicazione della sua <b>periodicità</b>.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th><b>TIPOLOGIA</b></th> <th><b>COMPETENZE</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I livello</b></td> <td><b>GESTORE / RESPONSABILE PROCESSO *</b></td> </tr> <tr> <td><b>II livello</b></td> <td><b>GESTORE CONFORMITA' A NORME E LEGGI **</b></td> </tr> <tr> <td><b>III livello</b></td> <td><b>ORGANISMO DI VIGILANZA ***</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>N.B.</b> Per periodicità di controllo "Arbitrario", si intende un controllo effettuabile dall'Organismo di Vigilanza con periodicità a sua discrezione.</p> <p>(*) Definisce e gestisce i controlli c.d. di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi: si tratta di quei controlli, procedurali, informatici, finanziari, comportamentali, svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione. Tutte le funzioni aziendali eseguono tali controlli diretti nella gestione delle proprie responsabilità.</p> <p>(**) Presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione che consentono un efficace monitoraggio; alcune tipiche funzioni aziendali che curano tali attività sono: il <i>Risk Management</i>, la <i>Compliance Function</i>, il Controllo di Gestione, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, etc.</p> <p>(***) Coerentemente con i requisiti stringenti di indipendenza e autonomia organizzativa richiesti dalla funzione, fornisce valutazioni sull'adeguatezza a sull'applicazione del sistema di controllo previsti dal modello di organizzazione gestione e controllo del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.</p>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>COMPETENZE</b>	<b>I livello</b>	<b>GESTORE / RESPONSABILE PROCESSO *</b>	<b>II livello</b>	<b>GESTORE CONFORMITA' A NORME E LEGGI **</b>	<b>III livello</b>	<b>ORGANISMO DI VIGILANZA ***</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>COMPETENZE</b>								
<b>I livello</b>	<b>GESTORE / RESPONSABILE PROCESSO *</b>								
<b>II livello</b>	<b>GESTORE CONFORMITA' A NORME E LEGGI **</b>								
<b>III livello</b>	<b>ORGANISMO DI VIGILANZA ***</b>								



<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

## MAGNITUDO (M)

La magnitudo, o gravità delle conseguenze della commissione del reato, è determinata alla luce delle sanzioni connesse al reato nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi.

La magnitudo si classifica in:

- BASSA (M=1) = confisca del profitto** per riparazione delle conseguenze del reato;
- SIGNIFICATIVA (M=2) = sanzione pecuniaria** che va da 100 a 500 quote per la commissione del reato singolo (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo);
- RILEVANTE (M=3)\* = sanzione pecuniaria** che va da 501 a 1000 quote con eventuali moltiplicazioni previste dal D.lgs. 231/01 (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo);
- MOLTO RILEVANTE (M=4) = altra sanzione di tipo interdittivo:** Art. 9 co.2 lett. b, c, d, e; (**b**=sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c**=divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d**=esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **e**=divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- ESTREMA (M=5) = interdizione dell'attività:** sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) dell'attività; commissariamento o sospensione definitiva.

LIV.	Probabilità=P	Magnitudo=M
1	RARO	BASSA
2	IMPROBABILE	SIGNIFICATIVA
3	MODERATO	RILEVANTE
4	POSSIBILE	MOLTO RILEVANTE
5	PROBABILE	ESTREMA

R = P x M	Rischio Residuo
1 ÷ 4	BASSO
5 ÷ 11	MEDIO
12 ÷ 25	ALTO

## PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL REATO (P)

La **probabilità di accadimento** può essere valutata alternativamente su **tre parametri**:

- **Casi Passati** (approccio retrospettivo): n° di volte in cui l'evento si è verificato in passato;
- **Previsioni future** (approccio prospettico): n° di volte in cui ci si aspetta che l'evento si verificherà in futuro;

\* Nel caso in cui il D.lgs. n. 231/2001 preveda per la fattispecie di reato una sanzione pecuniaria che oscilli tra un minimo riconducibile a **M=2** e un massimo riconducibile a **M=3** si è deciso di adottare quale criterio di *discrimen* il **massimo della pena pecuniaria prevista**, ovvero l'indice di Magnitudo **M=3**.

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

- **Stima in termini %** della probabilità di accadimento.

Si delineano pertanto **5 livelli di accadimento**, che in relazione ai tre parametri sopra citati si distinguono in:

**1. RARO:**

- L'evento di rischio non si è verificato negli ultimi 3 anni;
- Si prevede che l'evento non si verificherà nei prossimi 3 anni;
- L'evento di rischio si verifica soltanto in circostanze eccezionali (**meno dell'1% dei casi**).

**2. IMPROBABILE:**

- L'evento di rischio si è verificato almeno una volta negli ultimi 3 anni;
- Si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nei prossimi 3 anni;
- L'evento di rischio è improbabile che si verifichi (**tra l'1% e il 5% dei casi**).

**3. MODERATO:**

- L'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni;
- Si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni;
- L'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (**tra il 5% e il 20%**).

**4. POSSIBILE:**

- L'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni;
- Si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni;
- L'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (**tra il 20% e il 50%**).

**5. PROBABILE:**

- L'evento di rischio si è verificato molto frequentemente nell'ultimo anno;
- Si prevede che l'evento di rischio si verificherà molto frequentemente nel prossimo anno;
- L'evento di rischio si verifica nella maggior parte dei casi (più del 50% dei casi)

$$\mathbf{R = P \times M}$$

**RISCHIO RESIDUO (R)**

**R = P x M** = Valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto

Per il calcolo del rischio residuo, il valutatore ha a disposizione la sola variabile **Probabilità (P)**.  
La **Magnitudo (M)** è definita sulla base delle sanzioni massime applicabili previste dal legislatore.

**MATRICE DEL RISCHIO RESIDUO**

**MATRICE DEL RISCHIO RESIDUO**

<b>MAGNITUDO</b>	Estrema (5)	5	10	15	20	25
	Molto Rilevante (4)	4	8	12	16	20
	Rilevante (3)	3	6	9	12	15
	Significativa (2)	2	4	6	8	10
	Bassa (1)	1	2	3	4	5
		(1) Raro	(2) Improbabile	(3) Moderato	(4) Possibile	(5) Probabile

**PROBABILITA'**

**LEGENDA**

<b>R = P x M</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>
12 ÷ 25	<b>ALTO</b>
5 ÷ 11	<b>MEDIO</b>
1 ÷ 4	<b>BASSO</b>

**RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE**

La soglia concettuale di accettabilità del rischio di commissione di **reati dolosi** è rappresentata da un **SISTEMA di PREVENZIONE** tale da non poter essere aggirato se non **FRAUDOLENTEMENTE**.

La soglia concettuale di accettabilità va diversamente modulata in relazione al rischio di commissione di **reati colposi** ed è rappresentata dalla realizzazione di una **condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione**, nonostante la puntuale osservanza dell'O.d.V. dei suoi obblighi di vigilanza previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

## Legenda

SIGLA	FUNZIONE AZIENDALE
<b>A.U.</b>	Amministratore Unico
<b>C.d.S.</b>	Consiglio dei Soci
<b>A.d.S.</b>	Amministratore di Sistema (informatico)
<b>AF</b>	Area Formazione
<b>CSE</b>	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva
<b>CSP</b>	Coordinatore sicurezza in fase progettuale
<b>DTS</b>	Direttore Tecnico Scientifico
<b>PAAF</b>	Personale / Affari generali / Amministrazione / Formazione
<b>RSPP</b>	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (D.lgs. n. 81/08)
<b>RLS</b>	Responsabile Lavoratori Sicurezza sul Lavoro
<b>MC</b>	Medico Competente
<b>RSGQ</b>	Responsabile Sistema Gestione per la Qualità
<b>RSGA</b>	Responsabile Sistema Gestione Ambientale
<b>SAMM</b>	Segreteria e Amministrazione
<b>ACQ/COM</b>	Responsabile Acquisti/Commerciale
<b>LOG</b>	Responsabile Logistica
<b>RT</b>	Responsabile Tecnico
<b>SI</b>	Sistema Informativo
<b>SOL</b>	Servizi Operativo e Logistica
<b>Tutte le funzioni</b>	Le funzioni indicate in Organigramma
<b>FI</b>	Funzioni Interessate
<b>TS</b>	Tesoreria

SIGLA	DOCUMENTO AZIENDALE
<b>C-C</b>	Capitolato-Contratto
<b>CE231</b>	Codice Etico
<b>MOG231</b>	Modello di Organizzazione e Gestione 231
<b>DUVRI</b>	Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
<b>DVR</b>	Documento Valutazione dei Rischi
<b>POS</b>	Piano Operativo di Sicurezza
<b>PSC</b>	Piano di Sicurezza e Coordinamento
<b>SGQ</b>	Sistema Gestione per la Qualità
<b>SGA</b>	Sistema Gestione Ambientale
<b>GDPR</b>	Documentazione privacy ai sensi del Reg. UE 679/16
<b>Statuto</b>	Atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento
<b>BL</b>	Bilancio

SIGLA	SIGNIFICATO
<b>AS</b>	Assemblea dei Soci
<b>O.d.V.</b>	Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
<b>IPS</b>	Incaricato di Pubblico Servizio ex Art. 358 c.p.
<b>P.A.</b>	Pubblica Amministrazione
<b>PU</b>	Pubblico Ufficiale ai sensi dell'Art. 357 c.p.
<b>RLC</b>	Revisore Legale dei Conti: revisione contabile, esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno.

SIGLA	SIGNIFICATO
<b>PI</b>	Presupposti insufficienti
<b>int.att.</b>	Interdizione dell'Attività
<b>mens.</b>	Mensile
<b>trim.</b>	Trimestrale
<b>Co.</b>	Comma/i

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<b>Art. 24 D.lgs. n. 231/2001 "Reati commessi nei rapporti con la P.A."</b>						
Ossia: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico."						
REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<i>Art. 316-bis, c.p.:</i> <b>Malversazione a danno dello Stato</b>	[...] Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee <b>contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la <u>reclusione da sei mesi a quattro anni.</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione di contributi (attribuzioni patrimoniali a fondo perduto), sovvenzioni o finanziamenti, provenienti da Stato, Ente Pubblico o Comunità Europea, con l'obbligo, per il beneficiario, di destinare le somme concesse ad un certo scopo come: attività di formazione, attività di ricerca e sviluppo, acquisto di un nuovo macchinario, modernizzazione impianti, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 316-ter, c.p.:</i> <b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</b>	[...] Chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, <b>contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo</b> , comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o delle Comunità europee è punito con <b>la reclusione da sei mesi a tre anni.</b> La pena è della <b>reclusione da uno a quattro anni</b> se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della <b>reclusione da sei mesi a quattro anni</b> se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione di dati e informazioni documentate per la richiesta di contributi, finanziamenti e mutui agevolati, o altre erogazioni simili, a Stato, Ente Pubblico o Comunità Europea.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 356 c.p.</i> <b>Frode nelle pubbliche forniture</b>	Chiunque commette <b>frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali</b> indicati nell'articolo precedente [art. 355 c.p.: inadempimento dei contratti di pubbliche forniture], è punito con <b>la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</b> La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. e I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrazione, Risorse Umane, Produzione di servizi.....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 640, co.2, n.1, c.p.:</i> <b>Truffa</b>	[...] Chiunque, <b>con artifici o raggiri</b> , inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito... se il fatto è commesso a <b>danno dello Stato o di un altro ente pubblico</b> o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare è punito con <b>la reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione delle attività legate al processo Commerciale (vendita e fatturazione di prodotti e/o servizi)</li> <li>Gestione progettazione</li> <li>Gestione contabile del cantiere</li> <li>Gestione perizie sugli stabili (acqua condotta)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PAAF</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 640-bis, c.p.: <b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b> <i>Reato modificato dalla L. 161/2017</i></p>	<p><b>La pena è della reclusione da due a sette anni</b> e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda <b>contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altera erogazioni dello stesso tipo</b>, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione delle attività inerenti alla richiesta di contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi o erogati da parte dello Stato di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• FI</li> <li>• TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 640-ter, c.p.: <b>Frode informatica</b></p>	<p>Chiunque, <b>alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico</b> o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, <b>procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno</b> è punito con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1032</b>. La pena è della <b>reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549</b> se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della <b>reclusione da due a sei anni e multa da euro 600 a euro 3.000</b> se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Acquisti, Logistica, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno.</li> <li>• Gestione interna o esterna dei dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico e/o telematico.</li> <li>• Gestione dei flussi informativi obbligatori verso la P.A. (CCIAA, INPS, INAIL, AdE, etc.).</li> <li>• Gestione finanza agevolata e gestione di negoziazione / stipulazione / esecuzione di contratti / convenzioni di concessioni con soggetti pubblici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R.UE 679/16</li> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / SI / mens. ----- I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<b>Art. 24-bis D.lgs. n. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"</b>						
Introdotti dalla Legge 18 marzo 2008 n.48 art. 7 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"						
REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
Art. 491-bis, c.p.: <b>Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.</b> <i>Reato sostituito dall'art. 2, co.1, lett. e, D.lgs.7/2016</i>	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R.UE 679/16</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
Art. 615-ter, c.p.: <b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b>	<p>[...] <b>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza</b> ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la <b>reclusione fino a tre anni.</b></p> <p>La pena è della <b>reclusione da uno a cinque anni:</b></p> <p><b>1)</b> se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p><b>2)</b> se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p><b>3)</b> se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della <b>reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R.UE 679/16</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
Art. 615-quater, c.p.: <b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con <b>la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.</b></p> <p>La pena è della <b>reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329</b> se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno.</li> <li>Gestione interna o esterna dei dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico e/o telematico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R.UE 679/16</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 615-quinquies, c.p.: <b>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b></p>	<p>Chiunque, allo scopo di <b>danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti</b> o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si <b>procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione</b> di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con <b>la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno e modificabile mediante l'installazione di componenti hardware e software aggiuntivi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• A.d.S.</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R.UE 679/16</li> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 617-quater, c.p.: <b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b></p>	<p>Chiunque <b>fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi</b>, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con <b>la reclusione da sei mesi a quattro anni</b>. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della <b>reclusione da uno a cinque anni</b> se il fatto è commesso: <b>1)</b> in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; <b>2)</b> da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno e in grado di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni intercorrenti tra più sistemi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• A.d.S.</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R.UE 679/16</li> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 617-quinquies, c.p.: <b>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, <b>installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico</b> ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con <b>la reclusione da uno a quattro anni</b>. La pena è della <b>reclusione da uno a cinque anni</b> nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno e modificabile mediante l'installazione di componenti hardware aggiuntivi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• A.d.S.</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R.UE 679/16</li> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 635-bis, c.p.: <b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b>  <i>Reato modificato dall'art. 2, co.1, lett. p, D.lgs.7/2016</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con <b>la reclusione da sei mesi a tre anni</b>. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della <b>reclusione da uno a quattro anni</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico dotato di una connessione con l'esterno.</li> <li>• Gestione interna o esterna dei dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• A.d.S.</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R.UE 679/16</li> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>



<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 635-ter, c.p.: <b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</b></p> <p><i>Reato modificato dall'art. 2, co.1, lett. n), D.lgs.7/2016</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a <b>distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti</b>, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto <b>deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici</b>, la pena è della <b>reclusione da tre a otto anni</b>.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico dotato di una connessione con l'esterno e capace di deteriorare, distruggere o cancellare informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da Stato e/o Enti Pubblici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R.UE 679/16</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	<p>I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 635-quater, c.p.: <b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b></p> <p><i>Reato modificato dall'art. 2, co.1, lett. o), D.lgs.7/2016</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso <b>l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento</b> è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni</b>.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico dotato di una connessione con l'esterno e capace di deteriorare, distruggere o cancellare informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da Stato e/o Enti Pubblici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R.UE 679/16</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	<p>I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 635-quinquies c.p.: <b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</b></p>	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è <b>diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</b> o ad <b>ostacolarne gravemente il funzionamento</b>, la pena è della <b>reclusione da uno a quattro anni</b>.</p> <p>Se dal fatto deriva <b>la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità</b> ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, <b>inservibile</b>, la pena è della <b>reclusione da tre a otto anni</b>.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico dotato di una connessione con l'esterno e capace di deteriorare, distruggere o cancellare informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da Stato e/o Enti Pubblici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R.UE 679/16</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	<p>I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 640-quinquies, c.p.: <b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</b></p>	<p>Il soggetto che presta servizi di <b>certificazione di firma elettronica</b>, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un <b>ingiusto profitto</b> ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con <b>la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico dotato di una connessione con l'esterno.</li> <li>Gestione interna o esterna del sistema informatico e delle attività che richiedano firme elettroniche qualificate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R.UE 679/16</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	<p>I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<b>Art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata"</b> Introdotti dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94 art. 2 comma 29 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"						
REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DIPREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<i>Art. 416, co.1-5 c.p.:</i> <b>Associazione per delinquere</b>	Quando <b>tre o più persone</b> si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la <b>reclusione da tre a sette anni</b> . Per il <b>solo fatto di partecipare all'associazione</b> , la pena è della <b>reclusione da uno a cinque anni</b> . I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati <b>scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie</b> si applica la <b>reclusione da cinque a quindici anni</b> . La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dei rapporti societari o di impresa con interlocutori terzi pubblici e/o privati nel processo di gestione della società, Commerciale, Progettazione, Amministrativo e di Produzione di Servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF/ mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 416, co. 6, c.p.:</i> <b>Associazione per delinquere [diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina]</b>	Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 [Art. 600, c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); Art. 601, c.p. (Tratta di persone); Art. 602, c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)], nonché all' <b>articolo 12, comma 3-bis</b> , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al <b>D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286</b> si applica si applica la <b>reclusione da cinque a quindici anni</b> nei casi previsti dal primo comma e <b>da quattro a nove anni</b> nei casi previsti dal secondo comma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dei rapporti societari o di impresa con interlocutori terzi pubblici e/o privati nel processo di gestione della società, Commerciale, Progettazione, Amministrativo e di Produzione di Servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 416-bis, c.p.:</i> <b>Associazione di tipo mafioso</b>	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la <b>reclusione da dieci a quindici anni</b> . Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la <b>reclusione da dodici a diciotto anni</b> . L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si <b>avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali</b> . Se l'associazione è armata si applica la pena della <b>reclusione da dodici a venti anni</b> nei casi previsti dal primo comma e da <b>quindici a ventisei anni</b> nei casi previsti dal secondo comma.... Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà....	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dei rapporti societari o di impresa con interlocutori terzi pubblici e/o privati nel processo di gestione della società, Commerciale, Progettazione, Amministrativo e di Produzione di Servizi.</li> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, etc.) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico dotato di una connessione con l'esterno.</li> <li>Gestione interna o esterna del sistema informatico e delle attività che richiedano firme elettroniche qualificate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF/ mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 416-ter, c.p.:</i> <b>Scambio elettorale politico-mafioso</b></p>	<p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione <u>mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</u> La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le attività svolte dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti a vigilanza degli stessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p><i>Art. 630, c.p.:</i> <b>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</b></p>	<p>Sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la <u>reclusione da venticinque a trent'anni.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le attività svolte dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti a vigilanza degli stessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p><i>Art. 74, DPR 309/90:</i> <b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito .... Chi partecipa all'associazione è punito con ... La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ... e, nel caso previsto dal comma 2, a ... L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80 [se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva]. ... <u>Art.73, DPR 309/1990:</u> Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le attività svolte dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti a vigilanza degli stessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p><i>Art. 407, co.2, lett. a), n.5, c.p.p.:</i> <b>Termini di durata massima delle indagini preliminari [delitti in materia di armi]</b></p>	<p>Delitti di <b>illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le attività svolte dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti a vigilanza degli stessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<b>Art. 25 D.lgs. n. 231/2001 "Reati commessi nei rapporti con la P.A."</b>						
REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<i>Art. 317, c.p.:</i> <b>Concussione</b>	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, <b>abusando della sua qualità o dei suoi poteri</b> , costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la <b>reclusione da sei a dodici anni</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. (chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa) nell'ambito dei processi aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 318, c.p.:</i> <b>Corruzione per un atto d'ufficio</b>	Il pubblico ufficiale che, <b>per l'esercizio delle sue funzioni</b> o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la <b>reclusione da tre a otto anni</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. nel processo di gestione della società, Amministrazione, Risorse Umane e Produzione di servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=2</b>  P=1 M=2
<i>Art. 319, c.p.:</i> <b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b>	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la <b>reclusione da sei a dieci anni</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. nel processo di gestione della società, Amministrazione, Risorse Umane e Produzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 319-bis, c.p.:</i> <b>Circostanze aggravanti</b>	La <b>pena è aumentata</b> se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. nel processo di gestione della società, Amministrazione, Risorse Umane e Produzione di servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 319-ter c.p.:</i> <b>Corruzione in atti giudiziari</b>	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della <b>reclusione da sei a dodici anni</b> . Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla <b>reclusione non superiore a cinque anni</b> , la pena è della <b>reclusione da sei a quattordici anni</b> ; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della <b>reclusione da otto a venti anni</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. in occasione di un processo civile, penale o amministrativo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 319-quater, c.p.:</i> <b>Induzione indebita a dare o promettere utilità</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la <b>reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi</b> . Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la <b>reclusione fino a tre anni</b> ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. e I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Produzione di servizi.....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<i>Art. 320, c.p.:</i> <b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</b>	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, <b>le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Produzione di servizi.....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 321, c.p.:</i> <b>Pene per il corruttore</b>	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, <b>si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. e I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 322 c.p.:</i> <b>Istigazione alla corruzione</b>	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, <b>soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</b> Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole <b>soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</b> La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. e I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrazione, Risorse Umane, Produzione di servizi.....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=2</b> (Co. 1 e 3)  P=1 M=2
						<b>R=5</b> (Co. 2 e 4) P=1 M=5

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 322-bis, c.p.: <b>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</b></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:  <b>1)</b> ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;  <b>2)</b> ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;  <b>3)</b> alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;  <b>4)</b> ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;  <b>5)</b> a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;  <b>5-bis)</b> ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;  <b>5-ter)</b> alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;  <b>5-quater)</b> ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle Corti internazionali.  <b>5-quinquies)</b> alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.  Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:  <b>1)</b> alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;  <b>2)</b> a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.  Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. e I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrazione, Risorse Umane, Produzione di servizi.....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
--	---	--	---	---	--	---

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 346-bis c.p.:</i> <b>Traffico di influenze illecite</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, <b>sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità</b>, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della <b>reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi</b>. La <b>stessa pena</b> si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La <b>pena è aumentata</b> se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le <b>pene sono altresì aumentate</b> se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di <b>particolare tenuità, la pena è diminuita</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. e I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrazione, Risorse Umane, Produzione di servizi.....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb</p>	<p><b>R=2</b> <b>P=1</b> <b>M=2</b></p>
<p><i>Art. 314, co.1 c.p.</i> <b>Peculato, con offesa degli interessi finanziari dell'Unione europea</b></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la <b>reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi...</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. e I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrazione, Risorse Umane, Produzione di servizi.....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb</p>	<p><b>R=2</b> <b>P=1</b> <b>M=2</b></p>
<p><i>Art. 316 c.p.</i> <b>Peculato mediante profitto dell'errore altrui, con offesa degli interessi finanziari dell'Unione europea</b></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o <b>ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità</b>, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni</b>. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli <b>interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. e I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrazione, Risorse Umane, Produzione di servizi.....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb</p>	<p><b>R=2</b> <b>P=1</b> <b>M=2</b></p>



<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 323 c.p.</i> <b>Abuso d'ufficio con offesa degli interessi finanziari dell'Unione europea</b></p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, <b>in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</b> ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni</b>. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. e I.P.S. nell'ambito dei processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrazione, Risorse Umane, Produzione di servizi.....)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- I / SOL / mens. ----- III / O.d.V. / arb</p>	<p><b>R=2</b>  P=1 M=2</p>
--	---	--	---	---	--	--



<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

**Art. 25-bis D.lgs. n. 231/2001 "Reati di falso nummario"**

Ossia: "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento." In relazione alla commissione dei delitti previsti dal c. p. in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" come modificato dalla L. n. 99/2009, art. 15, co. 7 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia."

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<i>Art. 453, co.5 c.p.:</i> <b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</b>	E' punito con la <b>reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</b> 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. <b>La stessa pena si applica</b> a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. <b>La pena è ridotta di un terzo</b> quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 454, c.p.:</i> <b>Alterazione di monete</b>	Chiunque altera monete della <b>qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore</b> , ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 455, c.p.:</i> <b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b>	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle <b>pena stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<i>Art. 457, c.p.:</i> <b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</b>	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la <b>reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=2</b>  P=1 M=2
<i>Art. 459, c.p.:</i> <b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b>	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma <b>le pene sono ridotte di un terzo.</b> Agli effetti della legge penale, si intendono per <b>valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 460, c.p.:</i> <b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credi- to o di valori di bollo</b>	Chiunque <b>contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta</b> , è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con <b>la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 461, c.p.:</i> <b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</b>	Chiunque <b>fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</b> è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con <b>la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</b> La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 464 c.p.:</i> <b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b>	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con <b>la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</b> Se i valori sono stati ricevuti in <b>buona fede</b> , si applica <b>la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., ridotta di un terzo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività che prevedono l'acquisto e la gestione di valori bollati nei processi aziendali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=2</b>  P=1 M=2

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 473, c.p.:</i> <b>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</b></p>	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, <b>contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione</b>, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000</b></p> <p>Soggiace alla pena della <b>reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000</b> chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle <b>leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.d.S.</li> <li>• PAAF</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• SI</li> <li>• SMM</li> <li>• FI</li> <li>• TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• C-C</li> <li>• BL</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p><i>Art. 474, c.p.:</i> <b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</b></p>	<p><b>Fuori dei casi di concorso</b> nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</b></p> <p>Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, <b>alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto</b>, i prodotti di cui al primo comma è punito con <b>la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.</b></p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.d.S.</li> <li>• PAAF</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• SI</li> <li>• SMM</li> <li>• FI</li> <li>• TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• C-C</li> <li>• BL</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<b>Art. 25-bis.1 D.lgs. n. 231/2001 "Delitti contro l'industria e il commercio"</b>						
Introdotti dalla L. 99/2009, art.15, comma 7/b "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"						
REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<i>Art. 513, c.p.:</i> <b>Turbata libertà dell'industria o del commercio</b>	Chiunque adopera <b>violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria</b> o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la <b>reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=2</b>  P=1 M=2
<i>Art. 513-bis, c.p.:</i> <b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</b>	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di <b>concorrenza con violenza o minaccia</b> è punito con la <b>reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata</b> se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 514, c.p.:</i> <b>Frodi contro le industrie nazionali</b>	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, <b>prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale</b> è punito con la <b>reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</b> Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, <b>la pena è aumentata</b> e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 515, c.p.:</i> <b>Frode nell'esercizio del commercio</b>	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, <b>per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita</b> , è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la <b>reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</b> Se si tratta di <b>oggetti preziosi</b> , la pena è della <b>reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>ACQ/COM</li> <li>SI</li> <li>SAMM</li> <li>FI</li> <li>TS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> <li>C-C</li> <li>BL</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=2</b>  P=1 M=2

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 517-ter, c.p.:</i> <b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b></p>	<p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, <b>potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale</b> o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con <b>la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</b></p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, <b>introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione</b> i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p><b>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali</b> sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area vendita, distribuzione e commercializzazione nonché pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.d.S.</li> <li>• PAAF</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• BL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• C-C</li> <li>• BL</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- I / ACQ/COOM / trim. ----- III / O.d.V. / arb</p>	<p><b>R=2</b></p> <p>P=1</p> <p>M=2</p>
---	---	--	---	--	--	---

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<b>Art. 25-ter D.lgs.231/01 "Reati societari"</b>						
Introdotti dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 art. 3 "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali."						
REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<i>Art. 2621, c.c.:</i> <b>False comunicazioni sociali</b>	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, <b>consapevolmente</b> espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della <b>reclusione da uno a cinque anni</b> . La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• PAAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> </ul>	I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=2</b>  P=1 M=2
<i>Art. 2621-bis, c.c.:</i> <b>Fatti di lieve entità</b>	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la <b>pena da sei mesi a tre anni di reclusione</b> se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della <b>natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta</b> . Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• PAAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> </ul>	I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb..	<b>R=2</b>  P=1 M=2
<i>Art. 2622, c.c.:</i> <b>False comunicazioni i sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</b>	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle <b>altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali</b> rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• PAAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> </ul>	I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb..	<b>R=3</b>  P=1 M=3

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<i>Art. 2625, co.2, c.c.:</i> <b>Impedito controllo</b>	<p>Gli amministratori che ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la <b>sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</b></p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano l'attività di controllo dei soci, o di altri organi sociali, con la <b>sanzione amministrativa pari ad euro 10.329.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• PAAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb..</p>	<p><b>R=2</b>  P=1 M=2</p>
<i>Art. 2626, c.c.:</i> <b>Indebita restituzione dei conferimenti</b>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la <b>reclusione fino ad un anno.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• PAAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb..</p>	<p><b>R=2</b>  P=1 M=2</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 2627, c.c.:</i> <b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</b></p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con <b><u>l'arresto fino ad un anno.</u></b> La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• PAAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b> <b>P=1</b> <b>M=2</b></p>
<p><i>Art. 2628, c.c.:</i> <b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b></p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la <b><u>reclusione fino ad un anno.</u></b> La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, <b>acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</b> Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• PAAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b> <b>P=1</b> <b>M=2</b></p>
<p><i>Art. 2629, c.c.:</i> <b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b></p>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con <b><u>la reclusione da sei mesi a tre anni.</u></b> Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• PAAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=3</b> <b>P=1</b> <b>M=3</b></p>
<p><i>Art. 2629-bis, c.c.:</i> <b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</b></p>	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che <b>viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma</b>, è punito con <b><u>la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• SAMM</li> <li>• FI</li> <li>• PAAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=3</b> <b>P=1</b> <b>M=3</b></p>



<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 2632, c.c.:</i> <b>Formazione fittizia del capitale</b></p>	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con <b>la reclusione fino ad un anno.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• S.A.M.M.</li> <li>• FI</li> <li>• P.A.A.F.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b>  P=1 M=2</p>
<p><i>Art. 2633, c.c.:</i> <b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b></p>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni.</b> Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b>  P=1 M=2</p>
<p><i>Art. 2635, co.3, c.c.:</i> <b>Corruzione tra privati</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. <b>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 2635-bis c.c. <b>Istigazione alla corruzione tra privati</b></p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla <b>pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</b> La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 2636, c.c.: <b>Illecita influenza sull'assemblea</b></p>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con <b>la reclusione da sei mesi a tre anni.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b>  P=1 M=2</p>
<p>Art. 2637, c.c.: <b>Aggiotaggio</b></p>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della <b>reclusione da uno a cinque anni.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=3</b>  P=1 M=3</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 2638, co.1 e 2, c.c.:</i> <b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b></p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con <b>la reclusione da uno a quattro anni</b>. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con <b>la stessa pena</b> gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione.</li> <li>• Area commerciale</li> <li>• Contabilità ed Amministrazione</li> <li>• Assemblea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BLI</li> </ul>	<p>I / RLC / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=3</b> <b>P=1</b> <b>M=3</b></p>
---	--	--	---	--	--	---

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

**Art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001 "Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute e sicurezza sul lavoro"**

Introdotti dalla Legge 3 Agosto 2007, n. 123 art. 9 (Responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da illecito penale) e successivamente modificato dall'art. 300 del D.lgs. n. 81/2008

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
Art. 589, c.p.: <b>Omicidio colposo</b> [commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs. n. 81/2008]	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la <b>reclusione da sei mesi a cinque anni</b> . Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione <b>da due a sette anni</b> . Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della <b>reclusione da tre a dieci anni</b> . [...] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica <b>la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, etc.) che si svolgono all'interno e/o esterno dell'azienda.</li> <li>Gestione del Servizio Prevenzione e Protezione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AU</li> <li>RSPP</li> <li>SAMM</li> <li>RLE</li> <li>FI</li> <li>DTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVR</li> <li>PSC</li> <li>PSS</li> <li>POS</li> <li>DUVRI</li> <li>CE231</li> <li>MOG231</li> </ul>	I / RSPP / mens. ----- II / DTS / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
Art. 590, c.p.: <b>Lesioni personali colpose</b>	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la <b>reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309</b> . Se la lesione è grave la pena è della <b>reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619</b> , se è gravissima, della <b>reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239</b> . Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della <b>reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni</b> . Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della <b>reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni</b> . Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della <b>reclusione non può superare gli anni cinque</b> . Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, etc.) che si svolgono all'interno e/o esterno dell'azienda.</li> <li>Gestione del Servizio Prevenzione e Protezione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AU</li> <li>RSPP</li> <li>SAMM</li> <li>RLP</li> <li>RLE</li> <li>FI</li> <li>DTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVR</li> <li>PSC</li> <li>PSS</li> <li>POS</li> <li>DUVRI</li> <li>CE231</li> <li>MOG231</li> </ul>	I / RSPP / mens. ----- II / DTS / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

**Art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”**  
 Introdotti dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 art. 63 “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.”

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI D'PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<i>Art. 648, c.p.:</i> <b>Ricettazione</b>	Fuori dei casi di concorso nel reato, <b>chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare</b> , è punito con <b>la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata</b> quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della <b>reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516</b> se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo <b>si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile</b> ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione di approvvigionamento di beni</li> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, Pagamenti, etc.) che si svolgono all'interno dell'azienda e che utilizzano denaro, beni o altre utilità</li> <li>Risorse Umane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>SOL</li> <li>AU</li> <li>SE</li> <li>FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CE231</li> <li>MOG231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
<i>Art. 648-bis, c.p.:</i> <b>Riciclaggio</b>	Fuori dei casi di concorso nel reato, <b>chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</b> , è punito con <b>la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</b> La <b>pena è aumentata</b> quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La <b>pena è diminuita</b> se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione di approvvigionamento di beni</li> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, Pagamenti, etc.) che si svolgono all'interno dell'azienda e che utilizzano denaro, beni o altre utilità</li> <li>Risorse Umane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C.d.S.</li> <li>PAAF</li> <li>SOL</li> <li>AU</li> <li>SE</li> <li>FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CE231</li> <li>MOG231</li> </ul>	I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 648-ter, c.p.:</i> <b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, <b>impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto</b>, è punito con la <b>reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000</b>. La <b>pena è aumentata</b> quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La <b>pena è diminuita</b> nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione di approvvigionamento di beni</li> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, Pagamenti, etc.) che si svolgono all'interno dell'azienda e che utilizzano denaro, beni o altre utilità</li> <li>• Risorse Umane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• PAAF</li> <li>• SOL</li> <li>• AU</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE231</li> <li>• MOG231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p><i>Art. 648-ter.1, c.p.:</i> <b>Autoriciclaggio</b></p>	<p>Si applica la pena della <b>reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000</b> a chiunque, <b>avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa</b>. Si applica <b>la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500</b> se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque <b>le pene previste dal primo comma</b> se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. <b>La pena è aumentata</b> quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. <b>La pena è diminuita</b> fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione di approvvigionamento di beni</li> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, Pagamenti, etc.) che si svolgono all'interno dell'azienda e che utilizzano denaro, beni o altre utilità</li> <li>• Risorse Umane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.d.S.</li> <li>• PAAF</li> <li>• SOL</li> <li>• AU</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE231</li> <li>• MOG231</li> </ul>	<p>I / PAAF / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

**Art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”**  
Introdotti dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 art. 15 comma 7, lettera c) “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
Art. 171, co. 1, lettera a-bis), L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. n. 2/2008 <b>“Diritti d’autore”</b>	Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la <b>multa da euro 51 a euro 2.065</b> chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...] <b>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dell’attività di progettazione di eventi multimediali</li> <li>Gestione sistemi informatici</li> <li>Gestione dell’attività di approvvigionamento</li> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, etc.) che hanno a disposizione opere protette da diritto d’autore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> <li>FI</li> <li>RSGA</li> <li>SAMM</li> <li>RT</li> <li>SOL</li> <li>FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GDPR</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
Art. 171, co. 3, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. n. 2/2008 <b>“Diritti d’autore”</b>	[...] La pena è della <b>reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516</b> se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dell’attività di progettazione di eventi multimediali</li> <li>Gestione sistemi informatici</li> <li>Gestione dell’attività di approvvigionamento</li> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, etc.) che hanno a disposizione opere protette da diritto d’autore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> <li>FI</li> <li>RSGA</li> <li>SAMM</li> <li>RT</li> <li>SOL</li> <li>FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GDPR</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)
Art. 171-bis, co.1, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. n. 2/2008 <b>“Diritti d’autore”</b>	Chiunque <b>abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)</b> , è soggetto alla pena della <b>reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493</b> . La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena <b>non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493</b> se il fatto è di rilevante gravità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dell’attività di progettazione di eventi multimediali</li> <li>Gestione sistemi informatici</li> <li>Gestione dell’attività di approvvigionamento</li> <li>Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, etc.) che hanno a disposizione opere protette da diritto d’autore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI</li> <li>A.d.S.</li> <li>FI</li> <li>RSGA</li> <li>SAMM</li> <li>RT</li> <li>SOL</li> <li>FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GDPR</li> <li>MOG231</li> <li>CE231</li> </ul>	I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)



<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 171-bis, co.2, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. n. 2/2008 <b>“Diritti d’autore”</b></p>	<p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-<i>quinquies</i> e 64-<i>sexies</i>, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-<i>bis</i> e 102-<i>ter</i>, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena <b>della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493</b>. La <b>pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493</b> se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dell'attività di progettazione di eventi multimediali</li> <li>• Gestione sistemi informatici</li> <li>• Gestione dell'attività di approvvigionamento</li> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, etc.) che hanno a disposizione opere protette da diritto d'autore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• A.d.S.</li> <li>• FI</li> <li>• RSGA</li> <li>• SAMM</li> <li>• RT</li> <li>• SOL</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GDPR</li> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 171-septies, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. n. 2/2008 <b>“Diritti d’autore”</b></p>	<p>La pena di cui all'articolo 171-<i>ter</i>, comma 1, si applica anche: <b>a)</b> ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; <b>b)</b> salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, comma 2, della presente legge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dell'attività di progettazione di eventi multimediali</li> <li>• Gestione sistemi informatici</li> <li>• Gestione dell'attività di approvvigionamento</li> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, etc.) che hanno a disposizione opere protette da diritto d'autore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• A.d.S.</li> <li>• FI</li> <li>• RSGA</li> <li>• SAMM</li> <li>• RT</li> <li>• SOL</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GDPR</li> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. n. 2/2008 <b>“Diritti d’autore”</b></p>	<p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822</b> chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. <b>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493</b> se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dell'attività di progettazione di eventi multimediali</li> <li>• Gestione sistemi informatici</li> <li>• Gestione dell'attività di approvvigionamento</li> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, etc.) che hanno a disposizione opere protette da diritto d'autore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• A.d.S.</li> <li>• FI</li> <li>• RSGA</li> <li>• SAMM</li> <li>• RT</li> <li>• SOL</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GDPR</li> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>



<p>Art. 171-ter, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. n. 2/2008 <b>“Diritti d’autore”</b></p>	<p>È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la <b>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493</b> chiunque a fini di lucro:</p> <p><b>a)</b> abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p><b>b)</b> abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p><b>c)</b> pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere <b>a)</b> e <b>b)</b>;</p> <p><b>d)</b> detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p><b>e)</b> in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p><b>f)</b> introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dell’attività di progettazione di eventi multimediali</li> <li>• Gestione sistemi informatici</li> <li>• Gestione dell’attività di approvvigionamento</li> <li>• Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, etc.) che hanno a disposizione opere protette da diritto d’autore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• A.d.S.</li> <li>• FI</li> <li>• RSGA</li> <li>• SAMM</li> <li>• RT</li> <li>• SOL</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GDPR</li> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- I / SI / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p style="text-align: center;"><b>R=5</b></p> <p style="text-align: center;">P=1 M=5 (int.att.)</p>
--	---	---	---	---	--	---

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

	<p><b>f-bis)</b> fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-<i>quater</i> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p><b>h)</b> abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-<i>quinquies</i>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>È punito con la <b>reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493</b> chiunque:</p> <p><b>a)</b> riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p><b>a-bis)</b> in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p><b>b)</b> esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p><b>c)</b> promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p><b>a)</b> l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-<i>bis</i> del c.p.</p> <p><b>b)</b> la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p><b>c)</b> la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

**Art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001 "Reati ambientali"**,

Introdotti dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 art. 2

"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni."

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
Art. 452-bis, c.p.: <b>Inquinamento ambientale</b>	E' punito con la <b>reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000</b> chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb	<b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 452- quater c.p.: <b>Disastro ambientale</b></p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, <b>chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la <u>reclusione da cinque a quindici anni</u>.</b> Costituiscono disastro ambientale alternativamente: <b>1)</b> l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; <b>2)</b> l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; <b>3)</b> l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / mens.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 452- quinquiesc.p.: <b>Delitti colposi contro l'ambiente</b></p>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, <b>le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</b> Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b>  P=1 M=2 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 452 sexies, c.p.:</i> <b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, <b>negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce</b>, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la <b><u>reclusione da sei mesi a tre anni</u></b>.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, <b>intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza</b> e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la <b><u>reclusione da sei mesi a tre anni</u></b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=3</b></p> <p>P=1 M=3</p>
<p><i>Art. 452-octies, c.p.:</i> <b>Circostanze aggravanti</b></p>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di <b>commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate</b>.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere <b>taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale</b>, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p><b>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo</b> alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=3</b></p> <p>P=1 M=3</p>
<p><i>Art. 733-bis, c.p.:</i> <b>Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto</b></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un <b>habitat</b> all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con <b><u>l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro</u></b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b></p> <p>P=1 M=2</p>

<p>Art. 137, co. 2, 3, 5, 11 e 13 del D.lgs. n. 152/2006:</p> <p><b>Scarichi di acque reflue industriali</b></p>	<p>[...] Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è <b><u>dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.</u></b> Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>[...] Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con <b><u>l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.</u></b> Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica <b><u>l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</u></b></p> <p>[...] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con <b><u>l'arresto sino a tre anni.</u></b></p> <p>[...] Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<div style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>R=5</b> (Co. 2,5 primo periodo e 11)</p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p> </div> <div style="background-color: green; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>R=2</b> (Co. 3, 5 secondo periodo e 13)</p> <p>P=1 M=2</p> </div>
--	---	--	--	---	---	--

<p>Art. 256, co. 1 lett. a) e b), co. 3, 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 152/2006: <b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b></p>	<p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordices</i>, comma 1, <b>chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione</b> di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p><b>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro</b> se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p><b>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro</b> se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>[...] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordices</i>, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con <b>la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro</b>. Si applica la pena <b>dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila</b> se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p><b>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà</b> nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena <b>dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro</b>. Si applica <b>la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro</b> per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<div style="background-color: #008000; color: white; text-align: center; padding: 5px;"><b>R=2</b></div> <div style="background-color: #ffff00; text-align: center; padding: 5px;"> <b>R=5</b> (Co. 3)  P=1 M=5 (int.att.)         </div>
--	--	--	--	---	---	---

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 257, co. 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006:</i> <b>Bonifica dei siti</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena <b><u>dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro</u></b>, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena <b><u>dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro</u></b>. Si applica la pena <b><u>dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro</u></b> se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b> P=1 M=2</p>
<p><i>Art. 258, co 4 del D.lgs. n. 152/2006:</i> <b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b></p>	<p>[...] Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con <b><u>la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro</u></b>. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b> P=1 M=2</p>



<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 259 co.1, D.lgs. n. 152/2006: <b>Traffico illecito di rifiuti</b></p>	<p>Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la <b>pena dell'ammenda da millecinquacentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata</b> in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b> P=1 M=2</p>
<p>Art. 260-bis co. 6 e 7, 8 del D.lgs. n. 152/2006: <b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</b></p>	<p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la <b>sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale</b> in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b> P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p><i>Art. 279 co. 5 del D.lgs. n. 152/2006</i> <b>Sanzioni</b></p>	<p>Nei casi previsti dal comma 2 [Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione] si applica sempre <b>la pena dell'arresto fino ad un anno</b> se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b> P=1 M=2</p>
<p><i>Art. 3 co. 6, L. n. 549/1993</i> <b>Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive</b></p>	<p>[...] Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di produzione;</li> <li>• Conferimento al punto di raccolta (all'esterno del reparto);</li> <li>• Trasporto interno;</li> <li>• Deposito.</li> <li>• Contratti a ditte esterne per le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SAMM</li> <li>• SE</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• SGA</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / RSGA / mens. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b> P=1 M=2</p>

**Art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"**  
Introdotti dal D.lgs. 30 novembre 2012, n. 109

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<p><i>Art. 22, co.12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione):</i> <b>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</b></p>	<p>[...]Le pene per il fatto previsto dal comma 12 [Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato] <b>sono aumentate da un terzo alla metà:</b>  <b>a)</b> se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  <b>b)</b> se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  <b>c)</b> se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risorse umane</li> <li>• Contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SAMM</li> <li>• Tutte le funzioni</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / ann. ----- II / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=2</b>  P=1 M=2</p>
<p><i>Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter del D.lgs. n. 286/1998:</i> <b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b></p>	<p>[...] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con <b>la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro</b> per ogni persona nel caso in cui:  <b>a)</b> il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;  <b>b)</b> la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;  <b>c)</b> la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;  <b>d)</b> il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;  <b>e)</b> gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.            Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:  <b>a)</b> sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;  <b>b)</b> sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risorse umane</li> <li>• Contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SAMM</li> <li>• Tutte le funzioni</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / ann. ----- II / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 12, comma 5, D.lgs. n. 286/1998: <b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b></p>	<p>[...] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con <b>la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493</b> (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, <b>la pena è aumentata da un terzo alla metà.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risorse umane</li> <li>• Contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SAMM</li> <li>• Tutte le funzioni</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / ann. ----- II / O.d.V. / arb</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
---	---	--	---	--	--	---

BIOMEDICA S.r.l.	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<b>Art. 235 del D.lgs. n. 231/2001 "Codice Penale tributario"</b> Introdotta dalla legge n. 120 del 28/11/2007, n. 167						
REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R - P x M RISCHIO RESIDUO
<p><i>Art. 604 bis c.p.:</i> <b>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:  <b>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro</b> chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;  <b>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni</b> chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.            È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.            Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risorse umane</li> <li>• Contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SAMM</li> <li>• Tutte le funzioni</li> <li>• FI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / ann. ----- II / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	Tipologia / Responsabilità / Periodicità Controllo di Presidio del Rischio	R = P x M RISCHIO RESIDUO
<p>Art. 2, co.1 e 2-bis del D.lgs. n. 74/2000</p> <p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b></p>	<p>È punito con <b>la reclusione da quattro a otto anni</b> chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. [...] Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica <b>la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Consulenze</li> <li>• Approvvigionamenti</li> <li>• Contabilità</li> <li>• Amministrazione</li> <li>• Flussi finanziari</li> <li>• Commerciale</li> <li>• Esecuzione contratti</li> <li>• Pagamenti</li> <li>• Operazioni finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SMM</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• TS</li> <li>• FI</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BL</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim.</p> <p>-----</p> <p>III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 3 del D.lgs. n. 74/2000</p> <p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</b></p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la <b>reclusione da tre a otto anni</b> chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al <b>cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila</b>.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Consulenze</li> <li>• Approvvigionamenti</li> <li>• Contabilità</li> <li>• Amministrazione</li> <li>• Flussi finanziari</li> <li>• Commerciale</li> <li>• Esecuzione contratti</li> <li>• Pagamenti</li> <li>• Operazioni finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SMM</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• TS</li> <li>• FI</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BL</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim.</p> <p>-----</p> <p>III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 8 co. 1 e 2-bis del D.lgs. n. 74/2000</p> <p><b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b></p>	<p>È punito con <b>la reclusione da quattro a otto anni</b> chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica <b>la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Consulenze</li> <li>• Approvvigionamenti</li> <li>• Contabilità</li> <li>• Amministrazione</li> <li>• Flussi finanziari</li> <li>• Commerciale</li> <li>• Esecuzione contratti</li> <li>• Pagamenti</li> <li>• Operazioni finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SAMM</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• TS</li> <li>• FI</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BL</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 10 del D.lgs. n. 74/2000</p> <p><b>Occultamento o distruzione di documenti contabili</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con <b>la reclusione da tre a sette anni</b> chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Consulenze</li> <li>• Approvvigionamenti</li> <li>• Contabilità</li> <li>• Amministrazione</li> <li>• Flussi finanziari</li> <li>• Commerciale</li> <li>• Esecuzione contratti</li> <li>• Pagamenti</li> <li>• Operazioni finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SAMM</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• TS</li> <li>• FI</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BL</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 11 del D.lgs. n. 74/2000</p> <p><b>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</b></p>	<p>E' punito con <b>la reclusione da sei mesi a quattro anni</b> chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica <b>la reclusione da un anno a sei anni</b>. E' punito con <b>la reclusione da sei mesi a quattro anni</b> chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi <b>per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila</b>. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica <b>la reclusione da un anno a sei anni</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Consulenze</li> <li>• Approvvigionamenti</li> <li>• Contabilità</li> <li>• Amministrazione</li> <li>• Flussi finanziari</li> <li>• Commerciale</li> <li>• Esecuzione contratti</li> <li>• Pagamenti</li> <li>• Operazioni finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SAMM</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• TS</li> <li>• FI</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BL</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>

<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 4 del D.lgs. n. 74/2000 <b>Dichiarazione infedele</b></p>	<p>Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con <b>la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi</b> chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p><b>a)</b> l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a <b>euro centomila</b>;</p> <p><b>b)</b> l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore <b>al dieci per cento dell'ammontare complessivo</b> degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>Fuori dei casi di cui al comma 1-<i>bis</i>, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura <b>inferiore al 10 per cento</b> da quelle corrette.</p> <p>Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento <b>delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Consulenze</li> <li>• Approvvigionamenti</li> <li>• Contabilità</li> <li>• Amministrazione</li> <li>• Flussi finanziari</li> <li>• Commerciale</li> <li>• Esecuzione contratti</li> <li>• Pagamenti</li> <li>• Operazioni finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SMM</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• TS</li> <li>• FI</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BL</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b></p> <p>P=1 M=5 (int.att.)</p>
---	--	---	---	--	---	---



<b>BIOMEDICA S.r.l.</b>	<b>ANALYSIS RISK ASSESSMENT</b>	Rev.	<b>ALLEGATO 1</b>
		<b>02</b>	Data: <b>15/06/2021</b>

<p>Art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 <b>Omessa dichiarazione</b></p>	<p>È punito con <b>la reclusione da due a cinque anni</b> chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle <b>dichiarazioni relative a dette imposte</b>, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle <b>singole imposte ad euro cinquantamila</b>. È punito con <b>la reclusione da due a cinque anni</b> chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, <b>quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila</b>. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione <b>presentata entro novanta giorni</b> dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Consulenze</li> <li>• Approvvigionamenti</li> <li>• Contabilità</li> <li>• Amministrazione</li> <li>• Flussi finanziari</li> <li>• Commerciale</li> <li>• Esecuzione contratti</li> <li>• Pagamenti</li> <li>• Operazioni finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SAMM</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• TS</li> <li>• FI</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BL</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>
<p>Art. 10-quater del D.lgs. n. 74/2000 <b>Indebita compensazione</b></p>	<p>E' punito con <b>la reclusione da sei mesi a due anni</b> chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un <b>importo annuo superiore a cinquantamila euro</b>. E' punito con <b>la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni</b> chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, <b>crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti</li> <li>• Consulenze</li> <li>• Approvvigionamenti</li> <li>• Contabilità</li> <li>• Amministrazione</li> <li>• Flussi finanziari</li> <li>• Commerciale</li> <li>• Esecuzione contratti</li> <li>• Pagamenti</li> <li>• Operazioni finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAAF</li> <li>• SAMM</li> <li>• ACQ/COM</li> <li>• TS</li> <li>• FI</li> <li>• Tutte le funzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOG231</li> <li>• CE231</li> <li>• BL</li> <li>• Statuto</li> </ul>	<p>I / PAAF / trim. ----- III / O.d.V. / arb.</p>	<p><b>R=5</b>  P=1 M=5 (int.att.)</p>